



Udine, 7 gennaio 2016

Oggetto: Stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto e di persone titolari di partita IVA – sanatoria e sgravi contributivi

Circolare numero 001/2016

In sintesi

Il D.Lgs. 81/2015, nell'intento di fornire una "disciplina organica dei contratti di lavoro", ha apportato una nuova regolamentazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di lavoro autonomo prestati da soggetti titolari di partita IVA che se interpretata in senso restrittivo finisce per mettere in discussione le categorie di lavoro autonomo e parasubordinato finora utilizzate.

In questo contesto, il Legislatore, al fine di "*promuovere la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché di garantire il corretto utilizzo dei contratti di lavoro autonomo*", ha previsto la possibilità, a decorrere dal 01/01/2016, di stabilizzare i rapporti di lavoro autonomo e di collaborazione coordinata e continuativa -anche a progetto- attraverso l'assunzione a tempo indeterminato dell' ex collaboratore.

Per incentivare tale stabilizzazione è stata disposta una sorta di sanatoria per il rapporto pregresso; inoltre la Legge di Stabilità 2016 ha previsto per tutte le assunzioni a tempo indeterminato la possibilità di fruire di sgravi contributivi.

Le Ditte che hanno in essere rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa sono chiamate a valutare l'opportunità di utilizzare la stabilizzazione di cui si tratta.

Approfondimento

La principale novità apportata dal D.Lgs. 81/2015 in tema di lavoro autonomo e parasubordinato consiste nell'aver disposto l' applicazione della disciplina del lavoro dipendente non solo ai rapporti connotati dalla subordinazione ma anche a quelli "*che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro*" ossia a quei rapporti che sono caratterizzati dalla cosiddetta "etero-organizzazione".

Pur non disponendo ad oggi di un'esatta definizione di tale concetto, si ritiene che il tenore ampio della norma obblighi le aziende a prendere una decisione circa la qualificazione di quelle figure che attualmente sono impiegate con contratti di lavoro autonomo o parasubordinato ai quali possa essere applicata la nuova nozione di etero-organizzazione.

Le tipologie di lavoro autonomo e parasubordinato che sino al 31/12/2015 potevano dirsi legittime ove non sussistesse da parte del committente esercizio del potere direttivo-organizzativo-disciplinare (vincolo di subordinazione) e rispettassero i requisiti della "Legge Fornero" (vedasi vincoli per collaborazioni a progetto, parametri per la genuinità delle partite IVA e conferma co.co.co pensionati di vecchiaia) devono ora essere ripensate alla luce dei nuovi parametri normativi.

Vanno ripensati quindi tutti quei contratti di lavoro occasionale non riconducibile al lavoro accessorio (ivi comprese le ex mini co.co.co), di collaborazione coordinata e continuativa (anche a progetto), di lavoro autonomo con soggetti titolari di partita IVA (comprese le ditte individuali artigiane) che operano



sostanzialmente in regime di mono-committenza o presso la sede e con orari determinati dal committente o rendono prestazioni di non elevato contenuto professionale.

Si fa presente a tal fine che il Legislatore, proprio nell'intento di ricondurre al rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ("*forma contrattuale comune*" ex art.1 DLgs 81/15) la maggior parte delle tipologie contrattuali, ha offerto due incentivi:

- a) una "sanatoria" per il rapporto pregresso;
- b) uno sgravio dei contributi previdenziali per 2 anni.

Come contropartita viene richiesta:

- a) l'assunzione a tempo indeterminato (stabilizzazione) dell' ex collaboratore autonomo o parasubordinato;
- b) il mantenimento del posto di lavoro per almeno 12 mesi salvo le ipotesi di licenziamento per motivi disciplinari (giusta causa e giustificato motivo soggettivo)

A partire dal 1° gennaio 2016, pertanto, l'assunzione a tempo indeterminato (anche parziale) di ex lavoratori autonomi a partita IVA e/o ex collaboratori coordinati e continuativi alle condizioni sopra ricordate, comporta "*l'estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all'erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla assunzione*".

La procedura di stabilizzazione prevede che venga sottoscritta dall' ex collaboratore (in sede protetta ovvero: presso la Direzione Territoriale del Lavoro o in sede sindacale o innanzi alle Commissioni di certificazione o al Giudice) un verbale di conciliazione che tenga indenne l'Azienda da ogni possibile ripensamento e o pretesa da parte del lavoratore stesso.

Salvo diverso orientamento interpretativo da parte degli Enti previdenziali o del Ministero, si ritiene che tale stabilizzazione "scudi" il datore di lavoro da ogni accertamento relativo al pregresso rapporto di lavoro (autonomo o di collaborazione) e consenta, a determinate condizioni, la fruizione dello sgravio del 40% dei contributi previdenziali (con un tetto di 3.250,00 €/anno) per due anni come previsto dalla Legge di Stabilità 2016.

Qualora invece il rapporto di collaborazione o di lavoro autonomo sia ritenuto genuino, in quanto risponda concretamente ai requisiti dell'autonomia e della non etero-organizzazione del prestatore, ovvero rientri tra quelli per i quali è la stessa norma a ritenere sussistenti tali requisiti (es: collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali vedasi nostra circolare n.27 -2015), si ritiene che esso possa continuare nelle forme e nei termini in cui si sta sviluppando. In queste ipotesi può essere opportuno far certificare i rapporti di lavoro autonomo/parasubordinato al fine di conferire loro una legittimazione rafforzata che riduca il rischio di eventuali contestazioni ispettive.